STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) "ESO ES"

AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "ESO ES" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di sequito detta Associazione.

L'Associazione:

- perseque esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4. dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Cuneo, via B. Bruni, n. 15.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è illimitata.

Art. 4 - Attività

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, sacapuntas ed intende operare prevalentemente nel campo della beneficenza attraverso la promozione e l'adozione di iniziative finalizzate al sostegno ed allo sviluppo sociale, economico, spirituale e culturale dei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione allo stato del Guatemala e paesi limitrofi del Centro e Sud America.

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà stipulare accordi con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali e internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo.

In particolare si propone di:

- realizzare, promuovere ed incentivare "adozioni a distanza" e "borse di studio" aventi come destinatari bambini residenti in Paesi e zone disagiate dal punto di vista economico e/o sociale;
- operare e contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ecclesiastiche, sportive ed in luogo o circostanza ove se ne ravvisi la necessità;
- sostenere progetti di formazione ed istruzione per favorire l'auto-sviluppo delle comunità locali;
- sostenere progetti in campo socio-sanitario e in contesti di nuovi disagi e nuove povertà;
- favorire scambi di buone prassi e scambi interculturali basati sul principio della totale reciprocità;
- svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale a favore di realtà che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;
- promuovere una cultura della solidarietà e della comunità fra i popoli anche attraverso la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, spettacoli solidali ed iniziative riguardanti la tutela dei diritti civili, anche in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici o privati.

Art. 5 - Soci

Fanno parte dell'Associazione:

- i fondatori;
- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall'assemblea.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è l'assemblea.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto ed il regolamento dell'organizzazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea generale degli aderenti.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale):
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto e del regolamento;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modì e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti:
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Assemblea:
- esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

Art. 8 - Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione provengono da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale:
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Be of

fun R

- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Revisore o Collegio dei revisori dei conti (facoltativo)

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, una volta all'anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio dei revisori dei conti ove previsti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 18;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

Art. 11 - Consiglio Direttivo

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da un numero dispari con un minimo di tre membri ed un massimo di nove membri.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi una volta ogni 6 mesi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio è regolarmente costituito:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti:
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

R Blu Ju.

Conf

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art, 13 - Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza:
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità, dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti (organo facoltativo)

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Esso agisce:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 15 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16 - Ouota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la eventuale guota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale:
- non è frazionabile:
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative il materia